

Prot. [*come da segnatura*] /RU

Roma, [*come da segnatura*]

A: DIREZIONI TERRITORIALI

UFFICI DELLE DOGANE

e, p.c., A: DIREZIONE ANTIFRODE

UFFICIO DEL DIRETTORE OPERATIVO  
PER IL COORDINAMENTO DELLE  
STRUTTURE DI VERTICE

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E  
TRASFORMAZIONE DIGITALE

OGGETTO: Aggiornamento codici NC del gasolio e dell'HVO a decorrere dal 1° gennaio 2025.  
Circolare 29/2024. Istruzioni sull'aggiornamento delle licenze e dei registri degli  
impianti distribuzione stradale non presidiati (cd. *ghost station*). **Direttiva.**

Con la circolare 29/2024 del 19 dicembre 2024 sono state fornite istruzioni operative a seguito  
dell'aggiornamento dei codici NC del gasolio e dell'HVO, a decorrere dal 1° gennaio 2025,  
per effetto del Regolamento (UE) 2522/2024 del 23 settembre 2024.

Per le finalità di digitalizzazione delle accise la tabella TA13, aggiornata alle nuove disposizioni  
unionali, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia lo scorso 16 dicembre 2024<sup>(1)</sup>.

Tale aggiornamento consentirà ai soggetti obbligati di emettere l'e-AD e l'DAS (sia unionale,  
sia nazionale) nonché di inviare i dati di contabilità in forma telematica dal 1° gennaio 2025,  
senza soluzione di continuità, ovviamente utilizzando i codici di nuova introduzione.

Infatti, l'emissione dei predetti documenti di accompagnamento e l'invio dei dati in forma  
telematica sono sottoposti al preventivo controllo della presenza nella predetta TA13 della  
combinazione CPA, NC e CADD, in corso di validità.

Pertanto, con riferimento a tali obblighi degli esercenti deposito, la modifica normativa di che  
trattasi non richiede interventi degli UUDD nell'anagrafica degli impianti (si vadano, in tal  
senso, i punti a) e b) della circolare).

<sup>(1)</sup>[https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6634674/Estrazione\\_TA13+per+Agenzia+20241209.xlsx/3a8fd3f3-b417-501f-7265-d13a0f42c299?t=1734345379566](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6634674/Estrazione_TA13+per+Agenzia+20241209.xlsx/3a8fd3f3-b417-501f-7265-d13a0f42c299?t=1734345379566)



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE****Ufficio Controlli Accise**

Ad ogni buon conto, a seguito della pubblicazione della TA13 aggiornata, i nuovi codici CPA – NC - CADD per il gasolio e per l'HVO sono già disponibili in *AIDA* -> *Accise* -> *Anagrafica*, al fine di consentire l'adeguamento formale del censimento degli stoccaggi, per ciascun codice ditta attivo.

Come richiamato nel punto c) della circolare, nel codice dell'HVO è stata mantenuta la CADD S182 per consentire l'inserimento nella TA13, con altra distinta CADD, di eventuali altri biocarburanti ricadenti nella NC 27191942 che dovessero essere, in futuro, commercializzati nel territorio dello Stato.

Come richiamato nel punto d) della circolare, il predetto adeguamento non comporta il rilascio di una nuova licenza di esercizio e sarà svolto di iniziativa da ciascun Ufficio competente, senza oneri per l'esercente deposito.

Con riferimento a tale attività occorre, tuttavia, distinguere il caso degli impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. *ghost station*) rispetto a quello di tutti gli altri depositi ed impianti censiti (sia interconnessi, sia non interconnessi).

## **1. Aggiornamento anagrafica delle *ghost station***

Per quanto concerne le *ghost-station* la preventiva impostazione, da parte dell'UD competente, dei codici CPA - NC - CADD dapprima nella licenza di esercizio e, successivamente, nel registro telematico è condizione necessaria per consentire la trasmissione giornaliera dei riepiloghi telematici<sup>(2)</sup>, da parte dell'esercente al sistema informativo dell'Agenzia.

Per tale motivo, nel punto e) della circolare 29/2024, è stato rappresentato che, dal 1° gennaio 2025, gli esercenti *ghost-station* sono tenuti a storicizzare i dati dei riepiloghi giornalieri nei propri concentratori, per poi procedere all'invio cumulativo degli stessi una volta completato il predetto aggiornamento delle licenze di esercizio con i nuovi codici NC e CADD.

Per quanto sopra esposto, l'intervento sull'anagrafica delle *ghost-station* è prioritario rispetto a quello degli altri impianti censiti e deve essere svolto con ogni consentita urgenza.

Al riguardo, si seguirà la seguente procedura:

- a. a livello di DT, predisporre l'elenco, per codice ditta, delle *ghost station* di competenza e ripartirlo per singolo UD dipendente
- b. a livello di UD, per ciascuna *ghost station* di competenza (identificata tramite il rispettivo codice ditta):

---

<sup>(2)</sup> Cfr art.7, comma 1, della determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE**

**Ufficio Controlli Accise**

1. nell'applicativo *AIDA* -> *Accise* -> *Anagrafica*, aggiornare il censimento dell'impianto con le nuove combinazioni NC e CADD per il gasolio e, ove presente, per l'HVO;
2. successivamente, nell'applicativo *AIDA* -> *Accise* -> *Registri telematici*, aggiornare il registro telematico inserendo i nuovi codici NC e CADD per il gasolio e, ove presente, per l'HVO.

I vecchi codici NC 2710 1943 potranno essere eliminati solo dopo il 1° gennaio 2025, dopo aver riscontrato l'avvenuta ricezione dei riepiloghi giornalieri fino al 31 dicembre 2024.

Si unisce, in allegato, una guida per l'effettuazione di tali attività.

- c. a livello di DT, fornire apposita comunicazione alla scrivente al termine dell'adeguamento per tutte le *ghost-station* di competenza

Acquisiti i riscontri di tutte le DDTT, la scrivente comunicherà agli esercenti l'avvenuto adeguamento su tutto il territorio nazionale, fornendo un congruo termine per l'invio in differita dei riepiloghi telematici nel frattempo storicizzati nei concentratori di stazione o esterni.

## **2. Aggiornamento anagrafica del gasolio per gli altri impianti censiti**

A differenza delle *ghost-station*, l'attività di aggiornamento dell'anagrafica per tutti gli altri depositi o impianti censiti (sia interconnessi, sia non interconnessi), allo stato, non costituisce vincolo né per la compilazione dei documenti elettronici di trasporto né per l'assolvimento degli obblighi di trasmissione telematica dei dati di contabilità, ove previsti per l'esercente.

In tal senso, nel già citato punto d) della circolare è stato ribadito che tale aggiornamento è un mero adeguamento formale che sarà effettuato su iniziativa dell'UD competente, senza scadenze di natura perentoria per l'Amministrazione e senza oneri per l'esercente deposito.

Al riguardo, si rammenta che il principale scopo del censimento degli stoccaggi di un deposito o di un impianto è quello di identificare i prodotti finiti fiscalmente rilevanti che formeranno oggetto di separata trasmissione dei dati contabili in via telematica<sup>(3)</sup> nonché di separata contabilizzazione nel registro di c/s ai fini dell'esecuzione dei prescritti controlli inventariali<sup>(4)</sup>.

Invece, il corretto censimento della capacità di stoccaggio per ciascuno dei suddetti prodotti

---

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera a), del D.L.262/06 nonché delle relative disposizioni di attuazione.

<sup>(4)</sup> Ai sensi dell'art. 47 del TUA, per i prodotti detenuti in sospensione e per quelli denaturati, ovvero ai sensi dell'art.48 del medesimo testo unico, per i prodotti non denaturati ad imposta assoluta.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE**

**Ufficio Controlli Accise**

finiti, in rispondenza al reale stato dei fatti dell'impianto o del deposito, è necessario ai fini della vigilanza fiscale sui correlati bilanci di materia<sup>(5)</sup>.

Ne consegue che l'adeguamento formale di che trattasi è occasione per razionalizzare, ove necessario, il censimento degli stoccaggi al fine di perseguire le suddette finalità.

Al riguardo, per quanto concerne il gasolio, nella sostituzione della vecchia NC 2710 1943 con la nuova NC 2710 1944 nella scheda *Dati generali impianto -> Prodotti selezionati* dell'anagrafica degli impianti e dei depositi di competenza, gli UDD verificheranno quanto segue:

1. nel censimento del gasolio per carburazione, 10ppm, con tenore di biodiesel fino al 7% (gasolio non denaturato - cosiddetto "bianco" o "B7"), identificato con la "CPA E430 – Gasolio (olio da gas)":
  - a. in presenza di stoccaggio di gasolio contenente biodiesel di cui alla NC 2710 2011 è sempre inserita anche la NC 2710 1944, in quanto è consentito lo stoccaggio promiscuo di gasolio privo di biodiesel con gasolio contenente biodiesel<sup>(6)</sup>;
  - b. gli stoccaggi con "CADD S160 – [gasolio] miscelato con biodiesel" sono eliminati, in quanto ricadenti nel caso a);
  - c. lo stoccaggio di gasolio privo di biodiesel NC 2710 1944 (cosiddetto gasolio "B0") forma oggetto di censimento separato, distinto da quello del caso a), qualora il prodotto sia oggetto di estrazione tal quale dal deposito o dall'impianto che lo ha ricevuto;
  - d. gli stoccaggi con "CADD S131 – Miscela accidentale costituita prevalentemente da gasolio" sono oggetto di censimento separato.
2. nel censimento dei gasoli di cui alla "CPA E440 – gasolio colorato/denaturato" occorre, com'è noto, distinguere gli stoccaggi di gasolio "verde" (per uso agricolo e navigazione) da quelli di gasolio "rosso" (per uso combustione). Pertanto:
  - a. gli stoccaggi con "CADD S054 – [gasolio] denaturato destinato alla combustione/riscaldamento" sono oggetto di censimento separato;
  - b. gli stoccaggi con "CADD S051 – [gasolio] colorato" sono oggetto di censimento separato;
  - c. qualora siano presenti stoccaggi con "CADD S135 – [gasolio] denaturato uso carburazione", aggiungere anche la CADD S051 di cui al caso b), la quale assorbe la particolare destinazione d'uso;
  - d. qualora siano presenti stoccaggi con "CADD S137 – [gasolio] denaturato uso esente",

<sup>(5)</sup> Cfr, da ultimo, la direttiva prot.614303 del 3 ottobre 2024.

<sup>(6)</sup> Cfr circolare 40/D prot.5923 del 30 ottobre 2008



**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE**

**Ufficio Controlli Accise**

aggiungere anche la *CADD S051* di cui al caso b), la quale assorbe la particolare destinazione d'uso.

Invece, per quanto concerne l'HVO, nella scheda *Dati generali impianto* -> *Prodotti selezionati* dell'anagrafica degli impianti e dei depositi di competenza, gli UDD si limiteranno a sostituire la vecchia NC 2710 1943 S182 con la nuova NC 2710 1942 S182

Sempre con la predetta finalità di razionalizzazione del censimento degli impianti, nel punto d) della circolare è stato, altresì, previsto che l'esercente che riscontri nella propria licenza d'esercizio combinazioni CPA - NC – CADD non rispondenti all'effettivo assetto dei propri stoccaggi ha facoltà di comunicarlo al competente UD, al fine di eseguirne l'eliminazione contestualmente all'aggiornamento.

Al riguardo, gli UDD daranno corso ad eventuali istanze che dovessero pervenire dagli esercenti, ferma restando la facoltà di procedere in autonomia alla predetta attività secondo le predette disposizioni.

Fermo restando quanto sopra esposto, si comunica che, ad ogni buon conto, la scrivente ha richiesto alla competente DODT di attivarsi presso il *partner* tecnologico dell'Agenzia affinché sia effettuata, ove non sussistano motivi tecnici ostativi, la sostituzione in via automatica del soppresso codice NC 2710 1943 con i nuovi codici istituiti dal Regolamento (UE) 2522/2024, ovunque ne ricorra l'occorrenza nel censimento degli stoccaggi.

o o o o o o o o o o

Si pregano codeste DDTT di coordinare i propri dipendenti UDD affinché:

1. sia attuata, con ogni consentita urgenza, la procedura di cui al paragrafo 1, in modo tale da consentire alla scrivente di riattivare il normale flusso di dati da parte degli esercenti *ghost-station*;
2. sia dato corso ad eventuali istanze pervenute dagli esercenti per l'adeguamento del censimento dei propri stoccaggi al reale stato dei fatti.

Si pregano, infine, codeste DDTT di segnalare eventuali criticità che dovessero emergere nella pratica applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 della presente direttiva.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Luigi Liberatore  
**Firmato digitalmente**

**ALLEGATI: 1**

ALLEGATO 1

GHOST STATION. AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFICA E DELL'IMPOSTAZIONE DEL  
REGISTRO TELEMATICO

**1. Aggiornamento censimento impianto**


- a) Entrare nell'applicativo *AIDA* → *Accise* → *Anagrafica* → *Gestione* → *Modifica* → *Codice ditta* → *Rettifica d'Ufficio* → *Dati Impianto* → *Prodotti Selezionati* → Selezionare E430
- b) Inserire le nuove combinazioni di NC e CADD.
- c) In particolare, inserire:
  - NC 2710 1944, ove sia presente NC 2710 1943 (cioè, il gasolio privo di biodiesel)
  - NC 2710 1942 S182 , ove sia presente NC 2710 1943 S182 (cioè, l'HVO)

Per tale attività si rimanda alle indicazioni contenute nell'*help on line*, in particolare si dovranno effettuare le seguenti azioni:

**"Inserire"** singoli prodotti cliccando, sulla colonna di destra, i prodotti selezionati



e poi selezionando il singolo prodotto con il codice corrispondente.



Relativamente all'HVO, ove presente, trattandosi di stoccaggi separati rispetto al gasolio di tipo fossile nonché di gasolio additivato con biodiesel si deve prestare attenzione al corretto inserimento mantenendo la differenziazione tra i prodotti.

Selezionare **"OK"** per confermare l'operazione.

- d) Inserirle le nuove combinazioni, si procede alla Convalida Rilascio Licenza/Autorizzazione.

**2. Aggiornamento registro telematico**

- a) Entrare nell'applicativo *AIDA* → *Accise* → *Registri Telematici* → *Registro Distributore Carburanti* → *Ricerca/Modifica Registro*

- b) Inserire solamente il codice ditta specifico che si vuole aggiornare<sup>(7)</sup> → *Aprire il Menu Combinazioni serbatoi/totalizzatori/prodotti*

Saranno presenti Combinazioni (Codice / Tipo Carburante / Descrizione Prodotto) come quelle di seguito (l'HVO ovviamente sarà presente solamente ove applicabile)

Codice	Tipo carburante	Descrizione Prodotto
<u>G001</u>	GASOLIO	GASOLIO
<u>G002</u>	BENZINA	BENZINA
<u>G003</u>	GASOLIO	HVO

- c) Selezionare il codice relativo al GASOLIO/GASOLIO. Aprire → *Menu Prodotti* →
- d) Inserire la nuova nomenclatura combinata 27101944 specificando data di decorrenza 01/01/2025
- e) Modificare la nomenclatura combinata 27101943 specificando data di fine validità 31/12/2024
- f) Salvare alla fine della modifica

Analogamente al punto precedente (ove presente HVO), selezionare il codice relativo al GASOLIO/HVO. Aprire: → *Menu Prodotti* →

- g) Inserire la nuova nomenclatura combinata 27101942S182 specificando data di decorrenza 01/01/2025
- h) Modificare la nomenclatura combinata 27101943S182 specificando data di fine validità 31/12/2024
- i) Salvare alla fine della modifica

---

<sup>(7)</sup> Se non si inserisce un codice ditta e si clicca su "Cerca", viene restituita tutta la lista dei codici accisa relativi ai registri telematici dell'area di competenza.